

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Informazioni sull'intermediario

Europe Underwriting Insurance Broker S.r.l.

Iscrizione RUI: B000433903 del 17.12.2012

Via Giacomo Leopardi 9 - 20123 Milano (MI)

E-mail: info@euib.it

PEC: info@euib.eu

Telefono: +39 02 87188620

Sito internet: www.euib.it

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, dal primo contratto di assicurazione l'intermediario e/o il broker:
 - Consegna e mette a disposizione del pubblico nei propri locali copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n 40/2018);
 - Consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni sull'attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o mine del pagamento del premio (All. 4 al Regolamento Ivass n 40/2018)
- Consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- È tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
- Ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori tutte le informazioni di all'art.30 decise comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- È obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire il contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, Europe Underwriting Insurance Broker S.r.l. informa dell'obbligo di consegna/trasmisione al contraente copiadell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
- Europe Underwriting Insurance Broker S.r.l. informa dell'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- in caso di vendita con consulenza, Europe Underwriting Insurance Broker S.r.l. è obbligata ad informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, Europe Underwriting Insurance Broker S.r.l. è obbligata ad informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, Europe Underwriting Insurance Broker S.r.l. è obbligata ad informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- Europe Underwriting Insurance Broker S.r.l. informa dell'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121- sexies, commi 1 e 2, del Codice.

Europe Underwriting Insurance Broker S.r.l. Iscrizione R.U.I. Sezione B n° iscrizione B000433903

P.IVA 08027330961 Cap. Soc. € 10.000,00 i. v.

Sede Legale e Sede Operativa Via Leopardi, 9 20123 Milano

Tel +39 02 87188620 info@euib.it info@euib.eu